

AS931 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI

Roma, 17 Aprile 2012

Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Commissione paritetica Stato-Regione Trentino Alto Adige
presso il Ministero degli Affari Regionali, Turismo e Sport
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione dell'11 aprile 2012, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito al contenuto del Decreto Legislativo n. 495/1998 recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione"*.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo citato, stabilisce che il rinnovo delle concessioni per la gestione dei rifugi alpini di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, dopo il 2010, debba essere effettuato con procedure ad evidenza pubblica nell'ambito delle quali, a parità di condizioni, dovrà essere preferito il concessionario uscente.

In relazione alla disposizione citata, l'Autorità intende evidenziare che la stessa, introducendo un criterio di preferenza in favore del precedente concessionario, è suscettibile di pregiudicare un confronto paritario tra gli operatori interessati ad operare nel settore.

Si osserva che l'Autorità è più volte intervenuta in materia¹, auspicando l'eliminazione dei casi di preferenza per il conferimento o per il rinnovo di concessioni (realizzata anche tramite l'indicazione di determinati requisiti quali criteri preferenziali), in quanto idonea a tradursi in un'ingiustificata asimmetria a favore di determinati soggetti presenti sul mercato.

Nel caso di specie, la disposizione sopra citata, accordando ingiustificati vantaggi al prestatore uscente appare suscettibile di produrre distorsioni di natura concorrenziale oltre che idonea a porsi in contrasto con i principi comunitari e nazionali vigenti in materia², nonché con consolidato orientamento giurisprudenziale³.

Procedure di rinnovo o di rilascio delle concessioni, basate sul criterio della preferenza accordata ai precedenti titolari delle medesime, dovrebbero, infatti, essere sostituite dalla valutazione dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dai concessionari e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici da perseguire e, al contempo, dovrebbero essere accompagnate dall'eliminazione di tutti quegli elementi che possano comunque avvantaggiare a priori il precedente concessionario indipendentemente dal contesto concorsuale.

L'Autorità auspica pertanto, un intervento della competenti istituzioni al fine di eliminare la portata restrittiva dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 495/98, nella parte in cui prevede, per l'assegnazione delle concessioni per la gestione dei rifugi alpini di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, il criterio di preferenza in favore del concessionario uscente.

IL PRESIDENTE

¹ [Cfr. fra le altre, AS107 - Affidamento Dei Servizi Assicurativi Da Parte Degli Enti Pubblici (1997), S275 del 20 ottobre 1998 *"Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative"* e AS481 del 16 ottobre 2008, *Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa*.]

² [La Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) e il Decreto Legislativo n. 59/10, che ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva citata, dispongono, tra l'altro, che nell'ipotesi in cui il numero dei titoli autorizzabili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, debbano essere seguite dalle autorità competenti *"procedure di selezione trasparenti e imparziali tra i candidati potenziali"* e che il titolo (avente necessariamente durata limitata) non possa essere rinnovato automaticamente e che non possano essere accordati vantaggi al prestatore uscente.].

³ [Per tutte si vedano la sentenza del Consiglio Stato, sezione VI, del 21 maggio 2009, n. 3145 in cui, con riferimento generale alla concessione di bene demaniale, si afferma che il *"concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun *"diritto d'insistenza"* qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa"* (Consiglio Stato, VI, 21 maggio 2009, n. 3145) e la Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 26 maggio 2011 n. 3160 in cui, sul cosiddetto criterio di insistenza, viene affermato che in base ai principi di concorrenza di derivazione comunitaria, questo diritto, non può considerarsi tale da determinare sempre e comunque la prevalenza dell'insistente rispetto agli eventuali concorrenti che abbiano prodotto regolare istanza di concessione in merito agli stessi spazi demaniali.].

Giovanni Pitruzzella